

Capitolo 16

- Stima dei danni

Definizione di danno

- Il danno può essere definito come un fatto in grado di determinare una variazione anormale nel valor capitale di un bene e nella sua capacità di produrre redditi.

Definizione di danno

I danni di rilevanza estimativa sono quelli imputabili a:

1. azioni illegali di terzi, dolose o colpose

- **art. 2043 C.C.**
- **danno di natura patrimoniale:** “qualunque fatto doloso o colposo, che cagioni ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”

2. sinistri, in caso di copertura assicurativa

- **art. 1882 C. C.**
- **contratto assicurativo:** contratto attraverso il quale l'assicuratore, dietro il pagamento di un premio, si obbliga a rimborsare l'assicurato del danno patrimoniale prodotto da un sinistro, nei limiti convenuti

1. Danni da illecito

- **Danni imputabili ad azioni illegali di terzi (art. 2043 c.c.)**
 - qualunque fatto doloso o colposo, che cagioni ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno
 - il danneggiato può chiedere la reintegrazione in forma **specificata**
 - reintegro diretto a garantire il ripristino totale delle condizioni di utilità precedenti il danno, se è possibile
 - il giudice può disporre che il risarcimento avvenga solo **per equivalente**
 - diretto a un ristoro in termini monetari, se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore

Danno emergente e lucro cessante

- **Art. 1233 C.C.: il risarcimento del danno deve comprendere sia la perdita subita (danno emergente), sia il mancato guadagno (lucro cessante)**
- **Danno emergente**
 - ogni perdita di valori economici già esistenti nel patrimonio del danneggiato
 - È un danno patrimoniale diretto, composto da perdite immediate e spese per ripristinare le condizioni originarie
 - Esempi di danno patrimoniale: spese per ripristinare fabbricati danneggiati a causa di incendi; perdite di frutti pendenti in agricoltura
- **Lucro cessante**
 - mancata acquisizione di redditi futuri (ma accertabili, secondo un rigoroso giudizio di probabilità) da parte del danneggiato, a causa dell'avversità
 - La perdita reddituale sussiste nei casi in cui il bene danneggiato è un bene produttivo, capace di erogare profitti.
 - Esempio: forzata interruzione di una coltivazione arborea ad alto reddito, a seguito di un danno permanente che ne pregiudica anche il reimpianto, e dalla sua sostituzione con una coltura erbacea a reddito inferiore

Danno emergente, lucro cessante e criteri di stima

- I concetti di danno emergente e lucro cessante richiamano specifici criteri di stima:
 - Danno emergente: valore per comparazione coi prezzi di mercato e al costo di produzione
 - valutazioni di tipo patrimoniale
 - Lucro cessante: capitalizzazione del reddito
 - valutazioni di tipo reddituale

Formula del danno da illecito

$$Dt = Dm + \sum_{i=0}^n Mr_i \frac{1}{q^i}$$

dove:

Dt = danno totale

Dm = danno patrimoniale diretto (danno emergente)

Mr = mancati redditi (lucro cessante)

r = saggio di sconto finanziario

- A partire dalla data dell'evento che ha causato il danno, sono dovuti al danneggiato gli interessi sulle somme dovute, nella misura dell'interesse legale (10%)
- Di norma, gli interessi devono essere calcolati con le formule dell'interesse semplice e non con quelle dell'interesse composto

2. Danni assicurabili

Art. 1882 C.C.

- definisce il **contratto assicurativo**
- contratto attraverso il quale l'assicuratore,
 - dietro il pagamento di un premio,
 - si obbliga a rimborsare l'assicurato del danno patrimoniale prodotto da un sinistro,
 - nei limiti convenuti

Il contratto assicurativo

Contratto di assicurazione: art. 1882 C.C. e segg.

- **POLIZZA:** documento nel quale sono riportati i contenuti del contratto di assicurazione (art. 1888 C.C.)
Deve contenere:
 - le specifiche dell'impresa assicuratrice e dell'assicurato
 - la descrizione dell'evento rischioso
 - il premio annuo pagato dall'assicurato
- **Rischio:** deriva dal fatto di ignorare se l'evento oggetto di assicurazione accadrà o no e, nel caso accada, con quale intensità
 - Se il rischio viene a mancare, il contratto è nullo (art. 1895 C.C.)

Il risarcimento dei danni assicurabili

Il risarcimento dei danni assicurabili è regolato dagli artt. 1904-1918 C.C.
L'indennizzo dovuto all'assicurato è pari a:

$$I = D \cdot \frac{Va}{Vr}$$

dove:

I = indennizzo spettante all'assicurato;

Va = valore assicurato;

D = danno;

Vr = valore reale (assicurabile).

Nel caso in cui il valore assicurato risulti superiore al valore reale, l'indennizzo non può mai superare il danno.

La stima dei danni da incendio

- Si applicano a fabbricati, impianti, attrezzature
- **Fasi del procedimento di stima:**
 - indagine preliminare
 - valutazione del danno
 - determinazione dell'indennità spettante all'assicurato
- **Valutazione del danno:**
 - costo di ricostruzione delle parti danneggiate, ridotto di un appropriato coefficiente di vetustà
 - spese eventualmente sostenute dall'assicurato per il salvataggio del bene
- L'indennizzo è pari a:
$$I = D \cdot \frac{Va}{Vr}$$

La stima dei danni da inquinamento

- **Fasi della valutazione:**
 - identificazione delle cause inquinanti
 - analisi degli impatti che provocano danni rilevanti
 - stima monetaria del danno per ciascun tipo di impatto identificato
- **Componenti della stima monetaria del danno:**
 - costo per il disinquinamento
 - costo di ripristino del bene danneggiato
 - eventuali costi di prevenzione o limitazione del danno
 - riduzioni di reddito dovute all'inquinamento
 - ulteriori residui deprezzamenti del capitale
- L'indennizzo è pari a:
$$I = D \cdot \frac{Va}{Vr}$$

La stima dei danni alle colture arboree

Casistica:

1. le piante danneggiate non possono essere sostituite per difficoltà tecniche
2. le piante danneggiate possono essere sostituite

Valutazione del danno:

- a1) attualizzazione, al momento della stima, dei minori redditi derivanti dalla riduzione delle piante
- a2) valore di soprassuolo dell'intero arboreto
- b) somma dei costi di reimpianto, più i minori redditi per il periodo necessario affinché le piante sostituite raggiungano la produttività della restante parte dell'arboreto

La stima dei danni da grandine

- **Polizza grandine:** il prodotto assicurato è misurato in quantità
- Il danno viene quantificato in percentuale e valutato sulla base dei prezzi dell'anno precedente
- **Fasi della valutazione:**
 - accertamenti preliminari (verifiche di ottemperanza del contratto)
 - quantificazione del danno come percentuale del prodotto totale ricavabile dalla coltura
 - l'indennità è calcolata in base alla percentuale di danno sul valore assicurato al netto della franchigia
 - la stima della percentuale di danno viene eseguita tramite la suddivisione dell'appezzamento in porzioni con danno uniforme e con prelievo di campioni in aree di assaggio